

ALLEGATO "A" AL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione	Responsabile dell'aggiornamento	Aggiornamento	Misurazione qualità pubblicazione (1)			
						Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formato
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	<u>Art. 10, comma 8, lett. a:</u> Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Responsabile della Trasparenza	Annuale				
	Atti Generali	<u>Art. 12, commi 1 e 2:</u> Le P.A. pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono pubblicati anche le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, compresi i codici di condotta. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni: Costituzione della Repubblica Italiana; Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Legge 7 agosto 1990, n. 241; Legislazione degli enti locali. Link alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione: Leggi della Regione Veneto a testo vigente; Statuto della Regione Veneto; Raccolta di legislazione urbanistica della Regione Veneto. Documenti: Statuto, Regolamenti, Codici disciplinari, Codici Comportamento	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
	Attestazione OIV	<u>Art. 14, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 150/2009:</u> L'OIV promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE)	Documento di attestazione e griglia di rilevazione	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo				
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo	<u>Art. 13, comma 1, lett. a:</u> Le P.A. pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione corredati da documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. <u>Art. 14:</u> Conferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale e regionale e locale, le P.A. pubblicano con riferimento ai propri componenti i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i relativi compensi; e) altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, f) dichiarazioni di diritti reali su beni mobili registrati/immobili, quote di partecipazione in società, cariche di sindaco/amministratore in società, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato, ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza del mancato consenso. Le P.A. pubblicano tali dati entro i 3 mesi dall'elezione/nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.	Consiglio, Giunta, Sindaco	Antonella Giacomelli	Tempestivo				
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<u>Art. 47:</u> La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.	Griglia di sintesi	Antonella Giacomelli	Tempestivo				
	Articolazione degli uffici	<u>Art. 13, comma 1, lett. b e c:</u> Le P.A. pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati da documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione, dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.	Organigramma - Organizzazione e riferimenti dei vari uffici con nominativo del Responsabile e dei collaboratori - Orario al pubblico	Antonella Giacomelli	Tempestivo				
	Telefono e posta elettronica	<u>Art. 13, comma 1, lett. d:</u> Le P.A. pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati tra gli altri i dati relativi all'elenco dei numeri di telefono nonché le caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Recapiti telefonici e di posta elettronica e servizi di competenza	Antonella Giacomelli	Tempestivo				
Consulenti e collaboratori	<u>Art. 15, commi 1 e 2:</u> Le P.A. pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A., di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Le P.A. tengono aggiornati sui siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.	Pubblicare le informazioni indicate dalla normativa. E' necessario prevedere nella griglia il CV e l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ex art.53, comma 14, del D.Lgs.165/2001. INDICAZIONE: l'attestazione viene espressa sulla base di quanto dichiarato dal CV e sulla dichiarazione resa dall'interessato (autocertificazione)	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo					

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione	Responsabile dell'aggiornamento	Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formato
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, commi 1 e 2; Vedi sopra.	SEGRETARIO GENERALE: tabella con atto nomina, cv, compensi (parte variabile). Il modulo dichiarazione ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013 non è necessario in quanto la verifica viene fatta a monte; i segretari comunali sono iscritti ad un albo detenuto dal ministero dell'Interno	Sabrina Pellizzari	Tempestivo				
	Dirigenti	Art. 10, comma 8, lett. d: Ogni P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente i curricula dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al modello europeo.	DIRIGENTE: tabella con atto nomina, cv, compensi (parte variabile), modulo dichiarazione ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013	Antonella Giacomelli	Tempestivo				
		Art. 15, commi 1 e 2 (vedi sopra) e comma 5: Le P.A. pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.							
	Posizioni organizzative	Art. 10, comma 8, lett. d: Vedi sopra.	Curriculum vitae in formato europeo	Antonella Giacomelli	Tempestivo				
	Dotazione organica	Art. 16, commi 1 e 2: Le P.A. pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (rif. Art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Le P.A., nell'ambito di dette pubblicazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Conto annuale del personale	Paola Bertoncello	Annuale				
	Tassi di assenza	Art. 16, comma 3: Le P.A. pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale,	Tassi di assenza, come da normativa	Paola Bertoncello	Trimestrale				
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, comma 1: Le P.A. pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tabella: nominativo, oggetto, atto, compenso	Paola Bertoncello	Tempestivo				
	Contrattazione collettiva	Art. 21, comma 1: Le P.A. pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (link al sito di ARAN)	Sabrina Pellizzari	Tempestivo				
	Contrattazione integrativa	Art. 21, comma 2: Le P.A. pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Contratto Decentrato vigente, parte Giuridica e parte economica	Sabrina Pellizzari	Contratti integrativi: tempestivo. Costi contratti integrativi: annuale				
OIV	Art. 10, comma 8, lett. c: Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione	Curriculum vitae dei componenti dell'organismo di valutazione	Sabrina Pellizzari	Tempestivo					
Bandi di concorso	Art. 19: Le P.A. pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione. Le P.A. pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco di bandi di concorso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Pubblicazione bandi di concorso dell'ultimo triennio relativi a prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriera, Per ogni procedimento: oggetto, spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Sabrina Pellizzari	Tempestivo					
	Piano della Performance	Art. 10, comma 8, lett. b: Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" il Piano e la Relazione sulla Performance.	Regolamento Performance, Piano, Relazione, documento OIV validazione del Piano	Antonella Giacomelli	Tempestivo				

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione	Responsabile dell'aggiornamento	Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formale
Performance	Relazione sulla Performance	Art. 10, comma 8, lett. b.: Vedi sopra.							
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, comma 1: Le P.A. pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Determina liquidazione produttività al personale dipendente, con esclusione dell'indicazione del dettaglio dei premi attribuiti ai singoli dipendenti	Paola Bertoncello	Tempestivo				
	Dati relativi ai premi	Art. 20, comma 2: Le P.A. pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Conto annuale del personale						
	Benessere organizzativo	Art. 20, comma 3: Le P.A. pubblicano anche i dati relativi al benessere organizzativo,	Risultati questionario su benessere organizzativo	Sabrina Pellizzari					
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, comma 1, lett. a: Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Schemi e tabelle come da normativa	Sabrina Pellizzari	Annuale				
		Art. 22, commi 2 e 3: Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 (enti pubblici, società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione, enti di diritto privato) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono pubblicati anche i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti del comma 1.	Schemi ed elenchi come da normativa	Sabrina Pellizzari	Annuale				
	Società partecipate	Art. 22, comma 1, lett. b: Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministratore o delle attività di servizio pubblico affidate.	Schemi ed elenchi come da normativa	Sabrina Pellizzari	Annuale				
		Art. 22, commi 2 e 3: Vedi sopra.	Schemi ed elenchi come da normativa	Sabrina Pellizzari	Annuale				
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, comma 1, lett. c: Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l'elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.	Schemi ed elenchi come da normativa	Sabrina Pellizzari	Annuale				
	Rappresentazione grafica	Art. 22, commi 2 e 3: Vedi sopra.	Schemi ed elenchi come da normativa	Sabrina Pellizzari	Annuale				
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, comma 1: Le P.A. che organizzano a fini conoscitivi e statistici i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.	NON PRESENTE	NON PRESENTE	Annuale				
	Tipologie di procedimento	Art. 35, comma 1: Le P.A. pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ogni tipologia sono pubblicate le seguenti informazioni: a) descrizione del procedimento; b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) responsabile del procedimento con recapiti mail e telefono; d) per i procedimenti a istanza di parte: atti, documenti da allegare e modulistica; e) modalità con cui interessati possono ottenere informazioni su procedimenti che li riguardano; f) termine fissato del procedimento per conclusione con adozione del provvedimento; g) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con silenzio assenso; h) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti all'interessato in corso di procedimento e nei confronti del provvedimento; i) link di accesso al servizio on line; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti necessari; m) soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo; n) risultati delle indagini di customer satisfaction. Art. 35, comma 2: Le P.A. non possono chiedere uso di moduli e formulari non pubblicati. In caso di omessa pubblicazione i procedimenti possono essere avviati in ogni caso. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo che non sono stati utilizzati i moduli.	Schemi e tabelle come da normativa, link alla sezione del sito contenente la modulistica	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione	Responsabile dell'aggiornamento	Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formato
	Monitoraggio tempi procedurali	<u>Art. 24, comma 2:</u> Le P.A. pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali ai sensi dell'art. 1, comma 28, Legge n. 190/2012.	Il controllo dei tempi è svolto nell'ambito del controllo successivo degli atti, a seguito del quale si pubblica la risultanza in questa sezione del sito	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<u>Art. 35, comma 3:</u> Le P.A. pubblicano a) i recapiti mail e telefono dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; b) le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati; le modalità per tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.	Come da normativa	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	<u>Art. 23:</u> Le P.A. pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.	Elenco semestrale delibere consiglio comunale e giunta comunale	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Semestrale				
	Provvedimenti dirigenti	<u>Art. 23:</u> Vedi sopra.	Elenco semestrale delle determinazioni e altri atti		Semestrale				
Controlli sulle imprese		<u>Art. 25:</u> Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresaingiorno.gov.it : a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.		Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
Bandi gara e contratti		<u>Art. 37, commi 1 e 2:</u> Ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63-65-66-122-124-206-223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, la delibera a contrarre.	Come da normativa	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
	Adempimenti Anticorruzione	Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013).	Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente a partire dal 01.12.2012. - rif. Art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012; pubblicare struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura, importo delle somme liquidate. ENTRO 31.01 di ogni anno dovranno essere pubblicate le tabelle riassuntive relative all'anno precedente, liberamente scaricabili in formato digitale aperto da trasmettere digitalmente all'AVCP. In sede di prima applicazione la trasmissione si intende assolta comunicando l'URL di pubblicazione dei suddetti dati nel formato XML indicato dall'AVCP	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	L'inserimento delle informazioni sulle singole procedure sul sito deve essere tempestivo. La pubblicazione e trasmissione delle tabelle riassuntive è annuale.				
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	<u>Art. 26, comma 1:</u> Le P.A. pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Regolamenti che disciplinano le attribuzioni	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
	Atti di concessione	<u>Art. 26, comma 2:</u> Le P.A. pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.	Non vanno indicati corrispettivi ma solo contributi (anche patrocini quando comportano servizi che diversamente costano). Albo beneficiari con iniziali del soggetto o numero protocollo. Ogni responsabile dispone o meno la pubblicazione in determina	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
	Bilancio preventivo e consuntivo	<u>Art. 29, comma 1:</u> Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	Bilancio di previsione e consuntivo in forma sintetica, aggregata, semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Sabrina Pellizzari					

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione	Responsabile dell'aggiornamento	Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formale
Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<u>Art. 29, comma 2</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 91 del 2011.	<u>Rispettare le indicazioni: Art. 22 D.Lgs. n. 91/2011</u> . Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano e' integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti	Sabrina Pellizzari	Tempestivo				
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	<u>Art. 30</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Come da normativa	Emilio Furlan	Tempestivo				
	Canoni di locazione o affitto	<u>Art. 30</u> : Vedi sopra.	Come da normativa	Emilio Furlan	Tempestivo				
Controlli e rilievi sull'amministrazione		<u>Art. 31, comma 1</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.	Come da normativa	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	<u>Art. 32, comma 1</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.	Come da normativa	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
	Costi contabilizzati	<u>Art. 32, comma 2, lett. a</u> : Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	Analisi costi dei servizi a domanda individuale	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Conto: annuale Costo: trimestrale				
		<u>Art. 10, comma 5</u> : Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le P.A. provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati.							
Tempi medi di erogazione dei servizi	<u>Art. 32, comma 2, lett. b</u> : Le P.A. individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Rinvio alla sezione "monitoraggio tempi procedurali"	Annuale						
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<u>Art. 33</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture	Sabrina Pellizzari	Annuale				
	IBAN e pagamenti informatici	<u>Art. 36</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.	Conti correnti postali e bancari con IBAN	Paola Bertonecello	Tempestivo				
Opere pubbliche		<u>Art. 38</u> : Le P.A. pubblicano sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.	Come da normativa	Emilio Furlan	Tempestivo				
		<u>Art. 38, comma 2</u> : Le P.A. pubblicano le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentire una agevole comparazione,	Come da normativa						
		<u>Art. 39, comma 1</u> : Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.							

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione	Responsabile dell'aggiornamento	Aggiornamento	Pubblicazione	Completezza	Aggiornamento	Apertura formale
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, comma 2: La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.	Come da normativa	Emilio Furlan	Tempestivo				
		Art. 39, commi 3 e 4: La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), e) condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.							
Informazioni ambientali		Art. 40, commi 1 e 2: In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, dalla Legge 16.03.2001, n. 108, nonché dal D.Lgs. 19.08.2005 n. 195. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19.08.2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».	Link alle Informazioni ambientali a cura dell'ARPAV Link agli avvisi emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Altre Informazioni ambientali detenute dall'Ufficio Ambiente per attività istituzionale	Emilio Furlan	Tempestivo				
		Art. 40, commi 3 e 4: Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 19.08.2005, n. 195. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 19.08.2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.							
Interventi straordinari di emergenza		Art. 42: Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.	Come da normativa	Responsabili di area, ciascuno per i dati di competenza	Tempestivo				
Altri contenuti - accesso civico		Regolamenti, catalogo di dati, metadati e banche dati, obiettivi di accessibilità, provvedimenti per uso dei servizi in rete	Accesso civico	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo				
Altri contenuti - corruzione		Art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 Delib. CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012 Art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012 Art. 1, comma 3, Legge n. 190/2012 Art. 18, comma 5, D.Lgs. n. 39/2013	Piano triennale di prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della corruzione Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT Atti di accertamento delle violazioni	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo				